

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE C.S.B.

Centro Studi Bhaktivedanta

20 luglio 2010

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE LEGALE

1-1 E' costituita un'Associazione denominata C.S.B., senza scopo di lucro.

1-2 La sede dell'Associazione è in Ponsacco (PI), Via Gramsci n 64. Possono essere istituite, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi locali.

1-3 La durata è a tempo indeterminato.

ART. 2 – OGGETTO

2-1 Conservare le Scritture Vaishnava e studiarle, secondo i metodi accademici, nel loro contesto storico e filosofico,


2-2 Rendere queste scritture disponibili a tutti, specialisti e non, anche mediante la pubblicazione di traduzioni, commentari, studi e l'utilizzo di ogni altro mezzo di informazione, anche istituendo Università e/o eventualmente attivando ogni altro strumento culturale.

2-3 Dimostrare, mediante studi critici e accademici, analisi e discussioni, il valore del Siddhanta Gaudiya Vaishnava concernente tali Scritture.

2-4 Documentare la tradizione Vaishnava mediante corsi, seminari, lezioni, simposi, conferenze, pubblicazioni, viaggi di studio, arte e artigianato e ogni altra forma e mezzo utile allo scopo.

2-5 Cooperare con Università ed altre Istituzioni per iniziative di valore culturale correlate ai fini istituzionali dell'Associazione.

2-6 Promuovere studi comparati in ogni altro ramo del sapere e in particolare nei campi religioso, liturgico, filosofico, letterario, estetico,



storico, giuridico, sociologico, psicologico, antropologico.

2-7 Attivare un'editoria per la pubblicazione di libri, giornali, newsletters supporti multimediali e simili, onde favorire il miglior raggiungimento degli scopi statutari.

2-8 Al fine di svolgere le predette attività vengono istituiti due dipartimenti rispettivamente denominati:

CSBCentro Studi Bhaktivedanta - Dipartimento di Storia e Filosofia Vaishnava;

CSBCentro Studi BhaktivedantaDipartimento Accademico delle Scienze Tradizionali Indovediche.

In particolare il Dipartimento Accademico svolgerà specificamente le attività di insegnamento.

Il Presidente del CSB esercita le funzioni di direttore dei predetti dipartimenti e ha facoltà di delegare tali funzioni ad altri soggetti.

ART. 3 – ASSOCIATI

3.1 Gli associati si distinguono in ordinari e onorari. Gli associati al CSB hanno la facoltà di fruire di tutti i servizi didattici editoriali e organizzativi contro il pagamento di un corrispettivo che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

3-2 Ogni associato, ad eccezione degli onorari, deve versare anticipatamente al Tesoriere il contributo associativo annuo, nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo, al massimo entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento.


3-3 L'ammissione degli Associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, previa valutazione di

3-4 La qualità di associato si perde:

- ## ART. 4 SANZIONI DISCIPLINARI

4-2 Richiamo scritto: è inviato, in forma di lettera firmata dal Presidente - previa delibera assunta a maggioranza dal Consiglio - nei casi di inadempienza che il Consiglio ritenga emendabili con la buona volontà. Il destinatario può replicare entro 30 giorni. In tal caso, assieme al richiamo, la replica viene acquisita agli atti sociali in un apposito registro.

4-4 Esclusione: viene decretata per azioni ostili verso L'Associazione o per comportamenti contrari ai principi fondamentali dell'etica, anche Vaishnava, qualora ledano i diritti soggettivi dell'Associazione, degli



associati e dei cittadini, come riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nei casi in cui dopo opportuno richiamo l'interessato non abbia rimediato. Compete al Collegio dei Probi Viri irrogarla.

4-5 Contro i provvedimenti di esclusione l'associato può, entro 30 giorni, presentare ricorso all'Assemblea degli associati, la quale deciderà a maggioranza dei presenti.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probi Viri

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

6-1 L'Assemblea degli associati è costituita dai associati che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, non abbiano presentato domanda di dimissioni e nei cui confronti non sia stato adottato il provvedimento di esclusione. Ogni associato ha diritto di voto.

6-2 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370 ultimo comma C.C., è pure possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per

corrispondenza di qualsiasi genere (e-mail, telefax, sms, lettera, raccomandata, telegramma). Nel primo caso, il collegamento in videoconferenza, verrà stabilito con la sede o indirizzo che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

6-3 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.


6-4 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo dovesse ritenere necessario per assumere delibere di propria competenza, nonché su richiesta del Presidente o di almeno un quinto degli associati.

6-5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione che a sua discrezione vi provvederà con avviso pubblico affisso all'albo della sede o in apposita sezione del sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea oppure con avviso scritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata nominativamente almeno quindici giorni prima o a mezzo di telegramma, e-mail, fax, sms almeno tre giorni prima.

6-6 Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le stesse regole saranno applicabili anche per eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

6-7 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6-8 Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.



6-9 Nell'assunzione di delibere in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità di persone ricoprenti cariche di organi sociali per atti compiuti in tali mansioni, le stesse non partecipano al voto.

ART. 7 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione, e facoltativamente del Presidente Onorario che potrà essere scelto tra gli associati.
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni, revoca, o di impedimento definitivo;
- c) l'individuazione dell'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- d) l'approvazione del bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo;
- f) l'approvazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco aggiornato degli associati; tale elenco sarà predisposto dalla Segreteria non menzionando, ovviamente, coloro che hanno perso la qualità di associato;
- g) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

8-1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 25

componenti, eletti dall'Assemblea degli associati tra coloro che rivestano la qualità di associati. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed attribuisce gli ulteriori incarichi.

8-2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio Consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea degli associati, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

8-3 La convocazione viene fatta per avviso scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata nominativamente almeno quindici giorni prima o a mezzo di telegramma, e-mail, fax, almeno tre giorni prima. Le sedute consiliari sono valide qualunque sia la presenza dei Consiglieri.

8-4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8-5 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea, per la sostituzione dei mancanti, può autoconvocarsi su iniziativa anche di un solo associato.

8-6 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per

statuto, all'Assemblea generale degli associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione con facoltà di delega di tali poteri ad altro componente del Consiglio Direttivo.

8-7. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

9-1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

9-2 Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

9-3 Al Presidente spetta inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che presteranno la propria opera in favore dell'Associazione a titolo di lavoro subordinato;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea generale degli associati ed il Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- c) assumere, solo in casi comprovati di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i tre mesi successivi;
- d) curare, con la collaborazione del Segretario l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e la

tenuta dei libri sociali.

ART. 10 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, scelto fra gli associati che si sono distinti nella conduzione e nella affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; egli su invito del Presidente può presiedere l'Assemblea degli associati e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11-1 Sono eletti in numero di tre dal Presidente, sentiti il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

11-2 Qualora sorga una controversia tra l'Associazione e uno dei suoi associati, ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo deferisca disciplinarmente, essa verrà decisa a maggioranza dal Collegio dei Probi Viri.

11-3 Il Collegio dei Probi Viri è nominato al momento dell'occorrenza e cessa il proprio incarico dopo l'esame di un singolo caso o dei casi proposti nella sessione per cui sono stati nominati.

11-4 I giudizi dovranno basarsi sui principi del contraddittorio, dell'onere della prova, del diritto alla prova, della logica ed essere motivati per iscritto.

ART. 12 – PATRIMONIO

12-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote sociali, le oblazioni, le donazioni, i lasciti, gli immobili, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- b) ogni altro incremento derivante dall'attività economica, finanziaria e

patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dall'Associazione.

12-2 Il Consiglio Direttivo provvede all'investimento, all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del proprio scopo.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

13-1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre. Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio Consuntivo dell'anno precedente.

13-2 I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nelle attività statutarie.

13-3 In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.

13-4 Ai membri del Consiglio Direttivo può spettare esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; il rimborso è deciso dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ESTINZIONE O SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

14-1 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i tre quarti dei suoi componenti.

14-2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe determinati dai liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge

662/96.

ART. 15

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, quelle di cui al Decreto Legislativo 460/97.

FIRMATO: Marco Ferrini, Dott. Angelo D'Errico Notaio.